

Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Provincia di Pordenone



**Regolamento per l'applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Adottato con deliberazione del C.C. n. 27 del 06.05.2021, integrato con
deliberazione del C.C. n.28 del 19.05.2022.

Modificato con deliberazione del C.C. n. 4 del 02.03.2023

Modificato con deliberazione del C.C. n. 66 del 21.12.2023

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE	6
Articolo 1	6
Ambito e finalità del regolamento	6
Articolo 2	6
Presupposto del canone	6
Articolo 3	7
Disposizioni generali	7
Articolo 4	8
Soggetti attivi e soggetti tenuti al pagamento del canone	8
Articolo 5	9
TITOLO II - DISCIPLINA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	10
Articolo 6	10
Istanze per l’occupazione di suolo pubblico	10
Articolo 7	11
Tipi di occupazione	11
Articolo 8	12
Occupazioni temporanee occasionali	12
Articolo 9	13
Occupazioni d’urgenza	13
Articolo 10	13
Rilascio della concessione	13
Articolo 11	14
Titolarità della concessione, obblighi del concessionario e subentro	14
Articolo 12	15
Proroga e disdetta	15
Articolo 13	15
Modifica, sospensione e revoca d’ufficio	15
Articolo 14	16
Decadenza ed estinzione della concessione	16
Articolo 15	17
Occupazioni abusive	17
Articolo 16	18
Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico ...	18
Articolo 17	19
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	19

Articolo 18.....	19
Criteria per la determinazione delle tariffe.....	19
Articolo 19.....	21
Determinazione del canone	21
Articolo 20.....	21
Pagamento del canone	21
Articolo 21.....	22
Occupazioni esenti dal canone di occupazione suolo pubblico	22
Articolo 22.....	24
Riduzioni del canone.....	24
Articolo 23.....	25
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	25
Articolo 24.....	25
Occupazioni dello spettacolo viaggiante	25
Articolo 25.....	26
Occupazioni a sviluppo progressivo.....	26
Articolo 26.....	26
Attività Edile.....	26
Articolo 27.....	26
Attività di propaganda elettorale	26
Articolo 28.....	27
Esposizione merci fuori negozio	27
Articolo 29.....	27
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	27
Articolo 30.....	27
Occupazione per commercio itinerante	27
Articolo 31.....	27
Occupazione con antenne e ripetitori.....	27
TITOLO III – DISCIPLINA DEL CANONE PER L’ESPOSIZIONE E LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI	
PUBBLICITARI	29
Articolo 32.....	29
Istanze per i messaggi pubblicitari e autorizzazioni.....	29
Articolo 33.....	29
Tipologie di impianti pubblicitari.....	29
Articolo 34.....	31
Istruttoria amministrativa	31
Articolo 35.....	32
Decadenza ed estinzione della autorizzazione	32

Articolo 36.....	32
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	32
Articolo 37.....	33
Rimozione della pubblicità.....	33
Articolo 38.....	33
Rinnovo, proroga e disdetta	33
Articolo 39.....	33
Divieti e limitazioni	33
Articolo 40.....	34
Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	34
Articolo 41.....	34
Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	34
Articolo 42.....	34
Piano generale degli impianti pubblicitari	34
Articolo 43.....	35
Modalità di applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari.....	35
Articolo 44.....	36
Criteri per la determinazione delle tariffe.....	36
Articolo 45.....	37
Determinazione del canone	37
Articolo 46.....	37
Pagamento del canone	37
Articolo 47.....	38
Esenzioni	38
Articolo 48.....	40
Pubblicità realizzata con veicoli in genere.....	40
Articolo 49.....	40
Mezzi pubblicitari vari	40
Articolo 50.....	41
Frecce direzionali – Pre-insegne	41
Articolo 51.....	41
Locandine.....	41
TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	42
Articolo 52.....	42
Servizio Pubbliche Affissioni	42
Articolo 53.....	42
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni e pagamento.....	42
Articolo 54.....	42

Riduzioni e maggiorazioni del canone Pubbliche Affissioni	42
Articolo 55.....	43
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	43
Articolo 56.....	43
Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	43
Articolo 57.....	44
Materiale pubblicitario abusivo.....	44
Articolo 58.....	45
Pagamento del canone	45
Articolo 59.....	45
Norme di rinvio	45
TITOLO V - RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	46
Articolo 60.....	46
Accertamenti - Recupero canone.....	46
Articolo 61.....	46
Sanzioni e indennità.....	46
Articolo 62.....	47
Autotutela	47
Articolo 63.....	47
Riscossione coattiva	47
Articolo 64.....	47
Rimborsi e compensazione	47
Articolo 65.....	48
Ravvedimento Operoso	48
Articolo 66.....	48
Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni	48
Articolo 67.....	49
Regime transitorio	49
Articolo 68.....	49
Disposizioni finali	49

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, e del TUEL, D. Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di San Vito al Tagliamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi del comma 816 della legge 160/2019 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al D. Lgs. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativo agli anni precedenti.

4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e/o di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Articolo 2

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio.

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, in tutto il territorio comunale, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto del comma 818 della legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Regione Friuli Venezia Giulia, se ricadenti all'interno del territorio comunale.

c) le pubbliche affissioni effettuate in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, e altresì di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 3 **Disposizioni generali**

1. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al D. Lgs. 285/1992.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 8, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi. Solo in caso di inerzia del Concessionario il Comune procederà con ruolo sostitutivo imputando i costi di ripristino, oltre gli eventuali danni, al Concessionario stesso.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di differimento dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria rispetto a quando richiesto, deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. L'eventuale occupazione posta in essere prima del rilascio del titolo si considera abusiva.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 4

Soggetti attivi e soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Soggetto attivo cui corrispondere il canone è il Comune;

2. Soggetti tenuti al pagamento del canone:

- a) ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della legge 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui agli artt. 15 e 42 del presente regolamento, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
- b) nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- c) il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice civile.
- d) l'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 del Codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Codice civile. In mancanza dell'amministratore sono fatte salve le disposizioni di cui sopra in materia solidarietà passiva.

- e) a seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
- f) in caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima.

Articolo 5

Funzionario responsabile

1. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
2. Con i medesimi atti vengono designati uno o più funzionari responsabili cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone;
3. La designazione può avvenire anche con l'approvazione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) con il quale vengono attribuiti le competenze e gli obiettivi, e le risorse finanziarie, umane e strumentali per il conseguimento degli stessi.

TITOLO II - DISCIPLINA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 6

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al DPR 160/2010, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale telematico di riferimento per il SUAP comunale, o tramite il SUE, o via pec.

La domanda di concessione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione stessa.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita IVA qualora lo stesso ne sia in possesso, telefono, mail e pec;
- b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'Amministratore, la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
- d) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta di occupazione, allegando planimetria della strada ed area interessata;
- e) l'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali e la durata (espressa in anni, mesi, giorni o ore), la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, dell'occupazione;
- f) la tipologia dell'occupazione, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- g) la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intenda prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

4. In caso di proroga o modifica dell'occupazione in essere (tipo e/o superficie) effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

5. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. E' posto a carico del richiedente l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'occupazione, di tutti i titoli e nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è subordinata la validità del provvedimento di concessione.

La domanda deve essere corredata da una planimetria in scala e/o quotata dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

6. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui ai punti precedenti, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

Qualora venga ravvisato una causa di impedimento ostativo all'accoglimento della richiesta, si procederà ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990.

7. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

8. Per le occupazioni che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata e/o manomissione o interventi che modificano suolo o strutture pubbliche, a garanzia del ripristino al termine della concessione, è facoltà del Comune richiedere un deposito cauzionale a garanzia del ripristino a regola d'arte. L'importo sarà determinato in base al presumibile costo del ripristino aumentato del 20 per cento. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

9. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività, salvo quanto disposto da altre norme.

10. Le occupazioni temporanee occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 8.

Articolo 7 **Tipi di occupazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrono periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni permanenti sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

3. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

4. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse, ivi compresi interventi di riqualificazione delle aree interessate effettuati con progetti di intervento di opere pubbliche e/o modifiche alla viabilità.

5. Per le occupazioni effettuate dagli esercizi pubblici (somministrazione di alimenti e bevande) può essere concessa l'occupazione permanente anche nelle zone interessate dal mercato e dalle iniziative promosse dall'Amministrazione, fermo restando le prescrizioni sulla rimozione nelle giornate del mercato settimanale, del mercato dell'antiquariato, e delle altre iniziative dell'Amministrazione comunale che siano incompatibili con l'occupazione.

Dovrà comunque, in caso di rilascio di autorizzazione all'occupazione permanente, essere garantito il servizio di somministrazione durante l'apertura dell'esercizio negli spazi interessati per l'intero periodo richiesto ed autorizzato. E' compatibile la rimozione dei manufatti nelle ore notturne, di chiusura dell'esercizio, od in caso di intemperie per ragioni di sicurezza ed incolumità. Ulteriori prescrizioni possono essere contenute nell'atto di concessione.

Articolo 8 **Occupazioni temporanee occasionali**

1. Si intendono occupazioni temporanee occasionali:

a) le occupazioni di non più di dieci mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

c) le occupazioni di durata non superiore a sei ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;

e) le occupazioni per operazioni di trasloco e fornitura combustibili per impianti di riscaldamento, quando si prevede una durata dell'occupazione non superiore alle sei ore e non venga modificata la circolazione veicolare;

f) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;

g) le occupazioni temporanee, di non più di dieci metri quadrati, effettuate da Associazioni, Enti, Organizzazioni senza scopo di lucro allo scopo di fornire informazioni sulla propria attività e i relativi, progetti, le finalità perseguite e per raccolta fondi per iniziative di beneficenza.

2. Per le occupazioni temporanee occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Si applica, in caso di manomissioni di suolo pubblico, il comma 8 dell'articolo 6.

Articolo 9 **Occupazioni d'urgenza**

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio Comunale preposto al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria e all'ufficio della Polizia comunale. L'occupante deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il quinto giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.

3. L'ufficio comunale competente provvederà ad accertare la sussistenza o meno dei requisiti di cui al comma 1. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 10 **Rilascio della concessione**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 della legge 241/1990.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.

4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, acquisisce i pareri tecnici e le eventuali prescrizioni dagli altri uffici competenti dell'amministrazione per le strade comunali, e su segnalazione degli stessi uffici, il parere/nullaosta dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 26 del Codice della strada (D. Lgs. 285/1992), ovvero da Fvg Strade per le strade regionali. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta. Nel caso di richieste di pareri ad Enti esterni, i termini del procedimento sono sospesi fino all'acquisizione del relativo parere.
5. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento nei termini previsti comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
6. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
7. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
8. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 9 in caso di occupazioni di urgenza. Il rilascio del provvedimento e la sua efficacia sono subordinati all'avvenuto pagamento del canone dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
10. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

Articolo 11

Titolarietà della concessione, obblighi del concessionario e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 6, comma 8;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine, pulizia e decoro il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- g) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- h) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio di una nuova concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita istanza con l'indicazione degli estremi della concessione in questione.

Articolo 12 **Proroga e disdetta**

1. E' ammessa la proroga di concessione o autorizzazione ad occupare temporaneamente lo spazio pubblico. L'istanza di proroga deve essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
2. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, con espresso riferimento alla superficie e alla durata dell'occupazione, salvo nei casi di revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si applicano le norme che seguono.
3. La disdetta anticipata per le occupazioni permanenti deve essere comunicata per atto scritto del concessionario entro 30 giorni prima della scadenza annuale delle concessioni. Se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone del secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dell'anno successivo;
4. Per le occupazioni temporanee la disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
5. Qualora la comunicazione di mancato utilizzo venga presentata dopo la data di fine occupazione permane l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, fatta salva la prova documentata che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 13 **Modifica, sospensione e revoca d'ufficio**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione in caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione in caso di occupazione temporanea.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza altro onere a carico del Comune.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 14

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'atto di concessione del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione, qualora il titolare della concessione / autorizzazione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, in caso di inottemperanza alla diffida ad adempiere notificata dall'ufficio competente entro la scadenza ivi indicata di 15 giorni dalla data di notifica;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni, per le concessioni permanenti, e 15 giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce i presupposti, procede all'avvio del procedimento di decadenza, comunicando le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile del procedimento dichiara la decadenza della concessione. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal versamento di quanto dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

4. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, decorsi 30 giorni dall'avvenuto trasferimento, in assenza dell'attivazione della procedura di subentro.

Articolo 15 **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per l'accertamento delle occupazioni abusive, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179 della legge 296/2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992.

4. L'applicazione delle sanzioni accessorie di rimozione dei materiali e di rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, viene disposta con le procedure dell'art. 20 e 211 del Codice della strada, ove applicabile, mentre negli altri casi si procede con ordinanza del Sindaco che può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. In caso di inadempienza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato dal Comune con conseguente addebito agli occupanti delle spese relative al ripristino dello stato dei luoghi. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della legge 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del Codice penale e dall'articolo 20 del D. Lgs. 285/1992, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione

a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni.

6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per 3 giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 77/1997.

7. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

8. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui al comma 821 lettera g) della legge 160/2019, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 16

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati-o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione o salvaguardia dell'area derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

3. Non sono soggetti al canone i passi carrabili.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 17

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni del suolo e degli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, gli spazi pubblici comunali sono classificate in 3 categorie, così distinte:
 - Categoria 1 – Centro storico, così come delimitato dal Piano di recupero del centro storico e di Borgo San Lorenzo, oltre alle seguenti Vie: Via A.L. Moro, Via Roma, Piazza Mercato, Via Fosse, Via Filippini, Via Falcon Vial fino alla ferrovia, Via Stazione, Via Patriarcato, Piazzale Taliano Linteris, Via Fabrici;
 - Categoria 2 – Centri abitati del capoluogo (ad esclusione delle zone in categoria 1), e delle frazioni, come delimitati da apposita delibera della Giunta Comunale;
 - Categoria 3 – altre vie e spazi pubblici non ricompresi nelle categorie 1 e 2.

Articolo 18

Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.
2. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera di riferimento sono quelle indicate all'art. 1, commi 826 e 827 della legge 160/2019, in base alle quali è determinato il canone da corrispondere e costituiscono le tariffe ordinarie. La tariffa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale o su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la seguente classificazione:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla categoria 1 viene applicata la tariffa standard;
 - b) la tariffa per le strade della categoria 2 è quella standard ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla categoria 1;
 - c) la tariffa per le strade della categoria 3 è quella standard ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla categoria 1.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori relativi alle tipologie di occupazione sono:
 - 0,70 per le occupazioni permanenti (sulla tariffa standard annua);
 - 2,50 per le occupazioni temporanee (sulla tariffa standard giornaliera);
 - 1,00 per le occupazioni permanenti con cavi e condutture (sulla tariffa forfetaria di cui all'art. 1 comma 831 della legge 160/2019);
5. I coefficienti di cui al comma precedenti possono essere modificati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso contrario si intendono prorogati di anno in anno.

CANONE PATRIMONIALE - OCCUPAZIONE AREE, STRADE E SPIAZZI PUBBLICI

Occupazioni permanenti – tariffa applicabile ad anno solare					
Descrizione	Tariffa standard art. 1, c. 826 L.160/2019	Coefficiente	Per mq. Cat.1	Per mq. Cat.2	Per mq. Cat. 3
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€ 40,00	0,70	€ 28,00	€ 22,40	€ 16,80
Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti al suolo pubblico	€ 40,00	0,70	€ 28,00	€ 22,40	€ 16,80
Occupazione Ordinaria di spazi sottostanti al suolo pubblico (v. art. 19 comma 7 del Regolamento)					
Occupazioni del sottosuolo con serbatoi (v. art. 19 comma 7 del Regolamento)					

Occupazione temporanea - tariffa applicabile a giorno					
Descrizione	Tariffa standard art. 1, c. 827 L.160/2019	Coefficiente	Per mq. Cat.1	Per mq. Cat.2	Per mq. Cat.3
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€ 0,70	2,50	€ 1,75	€ 1,40	€ 1,05
Occupazioni Ordinarie di spazi soprastanti e sottostanti al suolo comunale	€ 0,70	2,50	€ 1,75	€ 1,40	€ 1,05

Occupazioni permanenti per distribuzione ed erogazione servizi		
Descrizione	Tariffa standard art.11, c.831 L.160/2019	
Occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete	1,50 €	per n. complessivo di utenze del servizio rilevate al 31 Dicembre dell'anno precedente (Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente)
	800,00 €	Importo minimo applicabile

Articolo 19

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

L'importo del canone, nel caso di frazione d'anno, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

2. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località o area, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

5. Le superfici eccedenti i 1000 mq, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 20

Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato sui conti correnti intestati al Comune attraverso gli strumenti di pagamento messi a disposizione dell'Ente, conformemente alle le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

2. Il versamento del canone per le occupazioni del suolo pubblico a carattere annuale è dovuto per anno solare.
3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3.bis. Per le occupazioni del suolo pubblico a carattere permanente, effettuate nell'anno 2023 dagli esercizi pubblici (somministrazione di alimenti e bevande), il versamento del canone può essere effettuato entro il mese di ottobre 2023
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone a carattere annuale va effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'anno 2021 il termine è prorogato al 30 giugno 2021.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
6. Per le occupazioni del suolo pubblico a carattere a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione.
- 6.bis. Per le occupazioni del suolo pubblico a carattere temporaneo, effettuate nell'anno 2022 e 2023 dagli esercizi pubblici (somministrazione di alimenti e bevande), il versamento del canone può essere effettuato entro il mese di ottobre 2022 di ciascun anno.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 61 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 21

Occupazioni esenti dal canone di occupazione suolo pubblico

1. Sono esenti dal canone ai sensi dell'art. 1 comma 833 della legge 160/2019:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti comunali di settore (es. operazioni di carico e scarico delle merci e commercio ambulante itinerante);
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
2. Sono altresì esenti dal canone ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera f) della legge 160/2019, e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento:
- a) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, qualora il Comune conceda il patrocinio anche ai fini dell'esenzione del canone;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. Resta fermo il rispetto delle norme del Codice della strada relative ai segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e standardi;
 - c) le occupazioni realizzate con elementi d'arredo urbano, zerbini, vasi, fioriere a scopo ornamentale poste all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, purché non intralcino la circolazione e a condizione che venga lasciato libero il marciapiede per una larghezza di cm. 100 o comunque la larghezza del marciapiede se inferiore, e non vengano anche adoperati per delimitare le aree soggette a canone;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) le rastrelliere e altre attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
 - f) le occupazioni realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico, comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione, durante le soste in aree a ciò destinate dal Comune;
 - g) le occupazioni realizzate con griglie ed intercapedini;
 - h) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del comune;
 - i) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows o simili infissi di carattere stabile, sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini, le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
 - j) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ad un anno dalla data di accantieramento;
 - k) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici;
 - l) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
 - m) le occupazioni effettuate per manifestazioni od iniziative a carattere politico, per raccolta firme a supporto di iniziative legislative, referendum, petizioni, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - n) le occupazioni temporanee, non superiori a dieci metri quadrati, effettuate da Associazioni, Enti, Organizzazioni senza scopo di lucro allo scopo di fornire informazioni sulla propria attività, i relativi progetti e le finalità perseguite, nonché per la raccolta di fondi per iniziative di beneficenza;
 - o) i passi carrabili;

- p) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti gli infissi, pareti, coperture;
 - q) le occupazioni per operazioni di manutenzioni del verde (es. potature di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - r) le occupazioni per operazioni di trasloco, fornitura combustibili per impianti di riscaldamento, di durata non superiore alle 6 ore.
3. Per l'anno 2021 sono esonerati dal pagamento del canone le seguenti occupazioni:
- le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate dalle attività produttive per i periodi e le fattispecie non coperti da esenzioni derivanti da norme di legge nazionali;
 - le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia.

Articolo 22

Riduzioni del canone

1. Ai sensi della legge 160/2019, articolo 1 commi 821 lettera f), 832 e 834 sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni temporanee:
 - occupazioni oltre 14 giorni il 30 per cento di riduzione;
 - occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività edilizie il 25 per cento di riduzione;
 - occupazioni realizzate dagli esercizi pubblici (somministrazione di alimenti e bevande) e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto 50 per cento di riduzione;
 - occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante l'80 per cento di riduzione;
 - occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi il 50 per cento di riduzione;
 - manifestazioni politiche, culturali o sportive l'80 per cento di riduzione;
2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
4. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro abitato, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che comportino la chiusura al traffico veicolare o pedonale, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - 30 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - 50 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi;I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.
5. Si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 19 relativamente al calcolo delle superfici ed alle relative riduzioni.
6. Dall'anno 2022 è prevista la riduzione del 40 per cento del canone dovuto per le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate dagli esercizi pubblici (somministrazione di alimenti e bevande) per i periodi non coperti da esenzioni derivanti da norme di legge nazionali

7. Dall'anno 2023 è prevista la riduzione del 10 per cento del canone dovuto per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate dagli esercizi pubblici (somministrazione di alimenti e bevande)”.
8. E' prevista una riduzione del 40 per cento del canone dovuto per le occupazioni di suolo realizzate dalle attività commerciali, così come definite dall'art. 7 della L.R. 3/21, che occupano immobili del territorio comunale di categoria C1 (negozi) C2 (magazzini e depositi) C3 (laboratori per arti e mestieri) sfitti o comunque inutilizzati da almeno 24 mesi, limitatamente ai primi due anni di attività nel locale sfritto.

Articolo 23

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. 82/2005 (PAGOPA), o attraverso bonifico bancario o postale sul conto corrente di tesoreria, o altre forme previste dalla normativa vigente.

4. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire ad altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Articolo 24

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 337/1968 ed, in particolare, a scopo esemplificativo e non esaustivo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;

- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 25

Occupazioni a sviluppo progressivo.

1. E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore.

Articolo 26

Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati per motivi di viabilità, decoro urbano ed architettonico, ed al fine di incentivare le ultimazioni delle opere nel minor tempo possibile, la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Articolo 27

Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i 30 giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

2. Il procedimento per le occupazioni del presente articolo è gestito dall'Ufficio Elettorale.

Articolo 28

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 29

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni della normativa vigente in materia edilizia, nonché di eventuali disposizioni dei piani di recupero e di altre disposizioni comunali aventi natura regolamentare.

Articolo 30

Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia alla normativa di settore.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo, e comunque nello stesso luogo per una durata non superiore a tre ore;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 31

Occupazione con antenne e ripetitori

1. Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva, e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone di locazione qualora appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

TITOLO III – DISCIPLINA DEL CANONE PER L'ESPOSIZIONE E LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 32 Istanze per i messaggi pubblicitari e autorizzazioni

1. L'installazione di mezzi pubblicitari, l'esposizione e la diffusione di messaggi pubblicitari, in tutto il territorio comunale, che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione, anche nel caso che la pubblicità da esporre sia esente da canone. La modulistica è disponibile presso il competente ufficio dell'Amministrazione Comunale e sul sito internet dell'Ente.

2. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

3. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 160/2010, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale telematico di riferimento per il SUAP comunale, o tramite pec.

4. Per l'esposizione dei seguenti mezzi pubblicitari: locandine; cartelli su cantieri edili inferiori a 4 mq. riferiti ad aziende o artigiani che operano all'interno del cantiere; cartelli temporanei in vetrina nelle pertinenze dell'attività, non è dovuta l'autorizzazione, ma diventa implicita con la dichiarazione di inizio pubblicità e con l'attestazione di avvenuto pagamento.

5. Le locandine, prima di essere esposte, devono essere vidimate con l'apposito timbro dall'ufficio preposto anche nel caso in cui non sia dovuto il canone.

Articolo 33 Tipologie di impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione e diffusione di messaggi pubblicitari visivi, comprese le insegne su fabbricato.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i mezzi di effettuazione pubblicitaria sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

a) Preinsegna

manufatto, generalmente metallico o comunque realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, di forma rettangolare, monofacciale o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una specifica attività;

all'interno possono essere apposte delle scritte in caratteri alfanumerici, un simbolo o un marchio ed una freccia di orientamento; possono essere usati tutti i colori o combinazioni degli stessi, con l'eccezione dei colori usati per la segnaletica stradale; è, altresì, vietato sia l'uso di vernici e pellicole rifrangenti che l'utilizzo dei simboli previsti dal Codice della Strada per i segnali stradali di indicazione di territorio e di servizi utili; non può essere né luminosa né illuminata; può essere installata entro un raggio massimo di km 5 dall'attività che si intende segnalare; possono essere collocate un numero massimo di 6 preinsegne su ogni singolo impianto.

b) Cartello pubblicitario

manufatto bidimensionale, realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.; può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

c) Insegna d'esercizio

manufatto realizzato con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, recante scritte in caratteri alfanumerici completate eventualmente da simboli e marchi; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta; deve essere installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, ovvero, negli spazi e le aree limitrofe, poste al servizio, anche non esclusivo, dell'azienda; sono equiparate alle insegne di esercizio anche le iscrizioni che ne identificano l'attività, realizzate con tecniche pittoriche direttamente sui muri o superfici dell'azienda.

d) Impianto di pubblicità e propaganda

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità od alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile nelle altre fattispecie indicate nel presente articolo; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

e) Striscione, locandina e stendardo

elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità e generalmente mancante di una superficie d'appoggio o, comunque, non aderente alla stessa; può essere luminoso per luce indiretta; la locandina, se posizionata sul terreno o fissata ad alberature, palificazioni e muri, può essere realizzata anche con materiale rigido.

f) Impianto pubblicitario di servizio

qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano o stradale; in tale tipologia sono comprese le paline e le pensiline di fermata autobus, le transenne parapetonali, i cestini, le fioraie, le panchine, gli orologi, ed altri simili arredi, recanti uno o più spazi pubblicitari; può anche essere luminoso per luce diretta o indiretta.

g) Segno reclamistico orizzontale

la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive removibili, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici; al fine della diffusione dei predetti messaggi, è assolutamente vietato l'uso di vernici di qualsiasi tipo sulla sede stradale.

h) Impianto per l'affissione di manifesti

manufatto bidimensionale realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, supportato da idonea struttura di sostegno e finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici mediante sovrapposizione di manifesti cartacei.

i) Targhe

le semplici tabelle monofacciali, delle dimensioni massime di cm 50 per lato, non luminose, riportanti l'indicazione dell'attività professionale o similare, ubicate agli ingressi della sede di attività. La loro installazione in edifici condominiali deve seguire criteri di unitarietà e modularità.

Articolo 34 **Istruttoria amministrativa**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, acquisisce i pareri tecnici e le eventuali prescrizioni dagli altri uffici competenti dell'amministrazione per le strade comunali, e il parere/nullaosta dell'Ente Proprietario della Strada ai sensi dell'art 26 del Codice della strada (D. Lgs. 285/1992), ovvero da Fvg Strade per le strade regionali.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
4. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procederà alla determinazione del canone, se dovuto, dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento nei termini previsti comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione, con la conseguenza che l'eventuale esposizione pubblicitaria effettuata ed accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nei casi di cui all'art. 32, comma 4, per i quali non è dovuta l'autorizzazione, ma la dichiarazione di inizio pubblicità, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Il provvedimento di autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio alla installazione del mezzo pubblicitario. Il rilascio del provvedimento e la sua efficacia sono subordinati all'avvenuto pagamento del canone dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
7. Le autorizzazioni, vengono inviate via pec, via posta ordinaria, o ritirate presso gli sportelli di competenza. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono, ai fini della determinazione del canone, in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

10. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'ufficio che gestisce l'entrata o all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 35

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 36

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

6. Nel caso di revoca dell'autorizzazione e rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione,

il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Articolo 37

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la disdetta anticipata, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto
2. Le procedure di rimozione degli impianti e mezzi pubblicitari sono disciplinate dal Codice della strada.
3. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

Articolo 38

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle disposizioni vigenti.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

Articolo 39

Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo, agli istituti scolastici, ai cimiteri ed ai luoghi di culto.

2. È vietata l'attività di volantinaggio effettuata attraverso il getto dei volantini pubblicitari nelle vie e località del territorio comunale, anche attraverso il lancio degli stessi da veicoli, da aeromobili, o comunque con modalità analoghe atte a causare insudiciamento del suolo o dell'ambiente. È altresì vietata l'effettuazione di attività di volantinaggio mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona che lo riceva. È altresì vietata la collocazione di volantini sul parabrezza o sul lunotto posteriore dei veicoli.

Articolo 40

Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 41

Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive, ai fini del presente Regolamento, le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui al comma 821 lettera g) della legge 160/2019, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia municipale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge 296/2006.
3. Le procedure di rimozione degli impianti e mezzi pubblicitari sono disciplinate dal Codice della strada.
4. Le installazioni di mezzi ed impianti pubblicitari abusivi è comunque soggetta, nei casi previsti, alle sanzioni pecuniarie ed accessorie di cui al Codice della strada.

Articolo 42

Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il Comune può dotarsi di un Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, seppur non obbligatorio ai sensi dell'art. 821 lettera c) della legge 160/2019, il cui scopo è quello di definire la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, nonché di prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione

della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della strada, al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, al regolamento di polizia municipale.

Articolo 43

Modalità di applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva, calcolata in metri quadrati, del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte,

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario (es. vetrine – tende), il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente, con arrotondamento per ciascuna di esse.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario, da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

Articolo 44
Criteria per la determinazione delle tariffe

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera di riferimento sono quelle indicate all'art. 1, commi 826 e 827 della legge 160/2019, in base alle quali è determinato il canone da corrispondere e costituiscono le tariffe ordinarie.

2. La graduazione delle tariffe, calcolata sulla base di appositi coefficienti moltiplicatori, è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

3. I coefficienti moltiplicatori di maggiorazione o di riduzione della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di esposizione e diffusione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono:

Mezzi pubblicitari permanenti – tariffa applicabile ad anno solare			
Descrizione	Tariffa standard	Coefficiente	Per mq.
Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq. 6 opaco	40,00	0,4000	€ 16,00
Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 6,1 opaco	40,00	0,6000	€ 24,00
Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq. 6 luminoso – (vedi art. 45 Regolam.)			€ 28,80
Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 6 luminoso (vedi art. 45 Regolam.)			€ 38,40
Esposizione pubblicitaria tramite pannelli a messaggio variabile (LED) conto terzi	40,00	1,0500	€ 42,00

Mezzi pubblicitari temporanei generici – tariffa applicabile per ogni giorno			
Descrizione	Tariffa standard	Coefficiente	Per mq.
Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq. 6 opaco	0,70	0,0700	€ 0,049
Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 6 opaco	0,70	0,1050	€ 0,073
Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq. 6 luminoso	0,70	0,1260	€ 0,088
Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 6 luminoso	0,70	0,1890	€ 0,132

Mezzi pubblicitari temporanei specifici – locandine esposte a cura degli interessati presso i pubblici esercizi - tariffa applicabile per ogni giorno			
Descrizione	Tariffa standard	Coefficiente	Per mq.
Locandine	0,70	0,0650	€ 0,045

Mezzi pubblicitari temporanei specifici – striscioni trasversali alla strada - tariffa applicabile per ogni giorno			
Descrizione	Tariffa standard	Coefficiente	Per mq.
Striscione trasversale	0,70	1,3000	€ 0,91

Mezzi pubblicitari temporanei specifici – tariffa applicabile per ogni giorno			
Descrizione	Tariffa standard	Coefficiente	Per giorno

Proiezioni	0,70	4,0000	€ 2,80
Palloni frenati	0,70	94,0000	€ 65,80

4. Le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria possono essere modificati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 45 **Determinazione del canone**

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.

L'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 80 per cento per dimensioni fino a mq. 6 e del 60 per cento per dimensione superiore ai 6 mq.

4. E' prevista una riduzione del 40 per cento del canone dovuto per le esposizioni pubblicitarie permanenti realizzate dalle attività commerciali, così come definite dall'art. 7 della L.R. 3/21, che occupano immobili del territorio comunale di categoria C1 (negozi) C2 (magazzini e depositi) C3 (laboratori per arti e mestieri) sfitti o comunque inutilizzati da almeno 24 mesi, limitatamente ai primi due anni di attività nel locale sfitto.

Articolo 46 **Pagamento del canone**

1. Il versamento del canone è effettuato sui conti correnti intestati al Comune attraverso gli strumenti di pagamento messi a disposizione dell'Ente, conformemente alle le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

2. Il versamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare.

3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone a carattere annuale va effettuato:

in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno: qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00 è consentito il versamento in tre rate di pari importo scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile e il 31 luglio.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

6. Per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 61 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Il Comune, per le annualità successive alla prima, provvede, di norma, ad inviare annualmente un avviso di pagamento con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto tenuto al pagamento di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto tenuto al pagamento non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune per farsi rilasciare copia dello stesso.

9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 47 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone ai sensi dell'art. 1 comma 833 della legge 160/2019:

a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, calcolati nella considerazione degli arrotondamenti previsti sul singolo manufatto di cui al precedente art. 43;

e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

e.1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- e.2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- e.3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi effettuata all'interno dell'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; si intendono mezzi pubblicitari anche i cartelli contenenti le descrizioni degli immobili intermediati e come tali assoggettati a canone con le modalità previste dall'art. 32 comma 4.

2. Sono altresì esenti dal canone ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera f) della legge 160/2019, e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento:

- a) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di esposizione;
- b) i cartelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, che non contengano indicazioni relative ad agenzie od intermediari;
- c) per la pubblicità temporanea, diversa da quelle effettuate tramite il servizio delle pubbliche affissioni, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La presenza di eventuali sponsor a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere l'esenzione purché non si evidenzino dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, che non deve essere superiore ad un terzo del manifesto. In caso contrario non potrà essere applicata l'esenzione;
- d) per la pubblicità temporanea, diversa da quelle effettuate tramite il servizio delle pubbliche affissioni, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, e relative ad attività istituzionali. La presenza di eventuali sponsor a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere l'esenzione, purché non si evidenzino dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, che non deve essere superiore ad un terzo del manifesto. In caso contrario non potrà essere applicata l'esenzione.

3. Per l'anno 2021 sono esonerati dal pagamento del canone per la pubblicità temporanea le attività produttive esentate/agevolate dall'imposta TARI per l'anno 2021 dal comma 1 lettere a) e b) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30.12.2020.

Articolo 48

Pubblicità realizzata con veicoli in genere

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada DPR 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso di sosta prolungata superiore a 48 ore nel medesimo luogo, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del DPR 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della strada.
4. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
5. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
6. Sono soggetti al pagamento del canone, gli automezzi di proprietà di aziende di autonoleggio o leasing, che espongono il marchio dell'azienda. Tali mezzi non sono soggetti ad autorizzazione ma devono necessariamente provvedere alla dichiarazione di inizio esposizione al Comune dove ha sede l'attività o qualsiasi altra sua dipendenza.

Articolo 49

Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta una tariffa a giorno pari alla tariffa standard moltiplicata per 100.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, è dovuta una tariffa a giorno pari alla tariffa standard moltiplicata per 54.
3. Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nell'effettuazione e per ogni giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari, in base alla tariffa giornaliera standard moltiplicata per 5.
4. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze per ciascun metro quadrato e a giorno si applica tariffa giornaliera standard moltiplicata per 1,60.

5. Per la pubblicità effettuata mediante proiezioni, è dovuto il canone per ogni giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari, in base alla tariffa giornaliera standard moltiplicata per 5.

Articolo 50 **Frecce direzionali – Pre-insegne**

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

4. Le pre-insegne o frecce direzionali collocate comunque in zone industriali e/o artigianali non sono considerate forme pubblicitarie.

Articolo 51 **Locandine**

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

2. Le locandine, prima di essere esposte, devono essere vidimate con l'apposito timbro dall'ufficio preposto anche nel caso che non sia dovuto il canone.

TITOLO IV - DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 52 Servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la destinazione, non strettamente vincolante, degli stessi è così indicativamente determinata:
 - a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 per cento.
 - b) per le affissioni di natura commerciale il 60 per cento.
 - c) per le affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario, il 10 per cento.

Articolo 53 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni e pagamento

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone.
2. La misura base del canone da applicare alle pubbliche affissioni è quella dello standard giornaliero di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori, determinati in funzione delle dimensioni, ed individuati per le diverse tipologie come segue:

Descrizione	Tariffa standard	Coefficiente	Per foglio al giorno
Manifesti 70x100 – 100x70	0,70	0,1623	€ 0,1136
Manifesti con formato superiore al 70x100 - 100x70	0,70	0,2434	€ 0,1704

3. Le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori possono essere modificati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 54 Riduzioni e maggiorazioni del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 55;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor, purché non si evidenzia dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, che non deve essere superiore ad un terzo del manifesto. In caso contrario non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
3. E' dovuta una maggiorazione del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a 50 fogli.
4. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è invece applicata una maggiorazione del 100 per cento.

Articolo 55

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2 Per l'anno 2021 sono esonerati dal pagamento del canone per le pubbliche affissioni le attività produttive esentate/agevolate dall'imposta TARI per l'anno 2021 dal comma 1 lettere a) e b) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30.12.2020.

Articolo 56

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 57 **Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni.
2. La collocazione di impianti e mezzi pubblicitari in violazione alle norme del Codice della strada è soggetta alle sanzioni pecuniarie amministrative ed accessorie con obbligo di ripristino previste e disciplinate dalle medesime norme nonché dall'art. 211 del citato Codice.
3. Le affissioni abusive, diverse da quelle previste dal comma 2, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, previa notifica di processo verbale di contestazione, che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente o pari al doppio della stessa nel caso in cui alla rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso abbia provveduto il Comune a seguito di inadempienza dei responsabili.

Articolo 58
Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato sui conti correnti intestati al Comune attraverso gli strumenti di pagamento messi a disposizione dell'Ente, conformemente alle le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

Articolo 59
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.

TITOLO V - RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 60

Accertamenti - Recupero canone

1. La Polizia Locale e gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/1992, sono incaricati dell'accertamento delle violazioni alle norme del Codice della strada e delle altre violazioni amministrative. Il Responsabile che gestisce l'entrata ovvero gli altri dipendenti del Comune cui, con provvedimento adottato dal Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri, ai sensi della legge 296/2006 art. 1 comma 179, sono incaricati dell'accertamento per le violazioni connesse al canone disciplinate dal presente regolamento.
2. Copia dei verbali e/o rapporti redatti dall'organo accertatore, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
3. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 792 della legge 160/2019, con applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie e degli interessi legali.

Articolo 61

Sanzioni e indennità

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite dal Codice della strada, di cui al D. Lgs. 285/1992.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 100 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, riducibile ad un terzo se l'avviso di accertamento viene pagato entro i 60 giorni dalla sua notifica.
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa, salvo, ove possibile, che venga regolarizzata, con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 62

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del DPR 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di 60a giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 63

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

3. Non si procederà al recupero coattivo di somme pari od inferiori a euro 30,00 per ciascuna annualità.

4. Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti di accertamento che superino cumulativamente l'importo di cui al comma 3 nel termine di anni 5.

Articolo 64

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di 5 anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del soggetto passivo, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale, comprese eventuali penalità o sanzioni di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Non si procede al rimborso di somme pari od inferiori a € 30,00.

Articolo 65 Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge 449/1997:

- a) In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- b) In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- c) In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- d) In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- e) In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 50%.

2. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto comunicazione, anche interlocutoria e anche per via ordinaria ivi compreso mail.

Articolo 66 Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta del soggetto passivo, può concedere rateizzazioni dei pagamenti delle somme dovute, maggiorate degli interessi legali calcolati a giorno, alle condizioni e nei seguenti limiti:

- per importi superiori a 1.000 euro fino ad un massimo di 5 rate mensili;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni;

2. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di una rata nel corso del periodo di rateazione, comporta l'immediata revoca della rateazione e la riscossione immediata dell'intera somma dovuta; il debito non può più essere rateizzato.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.

4. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a euro 5.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza

fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria sottoscritta senza il beneficio d'escussione di cui all'art. 1944 comma 2, del Codice civile, che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

5. La Giunta Comunale con proprio atto può disporre, per determinate categorie di utenti, e per far fronte a particolari situazioni congiunturali di difficoltà economica, altre modalità e tempistiche di rateizzazione diverse da quelle disciplinate dal comma 1.

Articolo 67

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della legge 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12.
4. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 68

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.